

## **TI\_GERICHTE 42.2019.13 vom 13. Juli 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-07-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_42.2019.13\\_d20180713](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2019.13_d20180713)

FR: TI\_GERICHTE 42.2019.13 du 13 juillet 2018

IT: TI\_GERICHTE 42.2019.13 del 13 luglio 2018

### **Regeste**

AS a 7/18 ma NO a 6/18 poiché richiesta rinnovo vidimata dal Comune solo il 13.7.2018. Ric., se recatosi al Comune a 6/18 ma ritardo nella ric. documenti di cui curatore non disponeva a causa del precedente curatore che non consegnato contabil. ecc., non va penalizzato. Rinvio atti

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

La domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps.

#### **E. 2**

Il Consiglio di Stato stabilisce una procedura specifica e semplice per i casi di aiuto immediato a persone senza domicilio nel Cantone.

#### **E. 3**

L'allora curatore \_\_\_\_\_ era stato richiamato una prima volta in data 11.05.2018 per la mancata presentazione dei formulari sopracitati, assegnandogli un termine di 30 giorni per produrre la documentazione, tuttavia a questa richiesta non è stato dato seguito alcuno;

#### **E. 4**

l'allora curatore era stato nuovamente richiamato a mezzo posta raccomandata in data 19.07.2018 assegnandogli un ultimo termine di 15 giorni per produrre il rendiconto finanziario ed il rapporto morale 2017 unitamente a tutta la documentazione contabile avvisandolo che nel caso il termine non fosse stato rispettato si sarebbe proceduto con la decisione di non approvazione del rendiconto, addebitandogli i relativi costi, senza ulteriori comunicazioni;

#### **E. 5**

A tutt'oggi nulla è giunto, per cui non è possibile accertare la regolarità della gestione della curatela, pertanto il rendiconto finanziario ed il rapporto morale 01.01.-31.05.2017 non possono essere approvati;

#### **E. 6**

l'allora curatore ha volato il suo obbligo di presentare all'Autorità di protezione la contabilità e un rapporto sulla situazione dell'interessato, così come previsto dagli art. 410, 411 e 413 CC; (...) (Doc. C) L'ARP ha infine stabilito che "un'azione di responsabilità contro chi ha gestito il patrimonio si prescrive in un anno dalla notificazione della presente (vedi art. 454 e seg. CC), fatta salva la responsabilità penale" (cfr. doc. C). L'USSI ha confermato la propria decisione del 13 luglio 2018 con decisione su reclamo del 18

dicembre 2018 (cfr. doc. B; consid. 1.2.). Il 17 settembre 2018 RA 1 ha informato l'USSI che RI 1 dal 13 settembre 2018 si trovava nuovamente in carcere per motivi di consumo e vendita di stupefacenti (cfr.doc. 209). 2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile osservare che l'art. 12 lett. c Reg.Laps prevede che coloro i quali sono già al beneficio di prestazioni assistenziali devono inoltrare la richiesta di rinnovo direttamente all'USSI e non interporre domanda tramite lo Sportello Las competente, come invece nel caso di coloro che per la prima volta postulano la concessione dell'assistenza sociale (cfr. consid. 2.3.). Come evidenziato dalla parte resistente (cfr. doc. B; III), le decisioni di accoglimento delle prestazioni assistenziali enunciano esplicitamente che " l'eventuale richiesta di rinnovo della prestazione dovrà essere inoltrata entro il mese di scadenza (termine della validità) per mezzo dell'apposito formulario, vidimato dal comune di domicilio o dal servizio d'accompagnamento di riferimento " (cfr. doc. 321; 329; 314; 30=266; STCA 42.2017.46 del 14 novembre 2017 consid. 2.5.). In concreto, del resto, la domanda di rinnovo del 30 aprile 2018 inoltrata all'USSI in cui il ricorrente ha indicato che abitava dalla madre a \_\_\_\_\_ è stata vidimata dai Servizi sociali comunali di \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 325), Comune di domicilio del medesimo dal settembre 2015 (cfr. doc. 64; 301). L'amministrazione, ricevuta tale richiesta, ha emesso le decisioni del 2 maggio 2018 concernenti le prestazioni assistenziali dei mesi di aprile e maggio 2018, le quali riportano l'indicazione di cui sopra relativa alla modalità da seguire per il rinnovo dell'assistenza sociale (cfr. doc. 321; 329). La richiesta di rinnovo del 14 maggio 2018 firmata dall'insorgente e inviata all'USSI tramite il curatore il quale ha precisato che l'interessato risiedeva presso la madre a \_\_\_\_\_ non è stata controfirmata da alcun Comune o Servizio sociale (cfr. doc. 319; 316-318). Tuttavia la parte resistente, verosimilmente poiché in ogni caso non era cambiato il Comune di domicilio, con decisione del 16 maggio 2018, gli ha comunque assegnato una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 718.40 per il mese di giugno 2018 (cfr. doc. 314). Quando però l'USSI è venuto a conoscenza, tramite un messaggio di posta elettronica del 21 maggio 2018 di RA 1, che il ricorrente aveva concluso un nuovo contratto di locazione relativo a un appartamento a \_\_\_\_\_ con effetto dal 1° giugno 2018, ha bloccato, il 22 maggio 2018, il versamento della prestazione di giugno e ha invitato l'insorgente a produrre il formulario di rinnovo vidimato dal Comune di \_\_\_\_\_ entro la fine di maggio 2018, oltre alle copie della notifica di partenza dal Comune di \_\_\_\_\_, della notifica di arrivo al Comune di \_\_\_\_\_ e del contratto di locazione firmato da entrambe le parti (cfr. doc. 304). Il controllo della domanda di rinnovo da parte del Comune è importante per una verifica dei dati dichiarati dal beneficiario dell'assistenza sociale. Il formulario vidimato dal Comune di \_\_\_\_\_, nonostante dei solleciti da parte dell'USSI (cfr. consid. 2.5.), è pervenuto a questo Ufficio soltanto il 13 luglio 2018 (cfr. doc. 270). Pertanto l'amministrazione ha riconosciuto una prestazione assistenziale per luglio 2018, ma l'ha negata per giugno 2018 (cfr. doc. 30=266; consid. 2.3.; 2.5.). 2.7. La parte ricorrente riguardo al ritardo con cui è stata prodotta la richiesta di rinnovo vidimata dall'Ufficio intervento sociale di \_\_\_\_\_, il 24 luglio 2018, ha fatto valere che RI 1 all'inizio del mese di giugno 2018 si è recato negli uffici Laps di \_\_\_\_\_, ma che, essendo necessari dei documenti, come l'estratto conto 2016/2017, di cui il nuovo curatore non era in possesso, vi è stata una perdita di tempo (cfr. doc. 257; consid. 2.5.). Come esposto sopra, il precedente - dal 1° gennaio 2016 al 31 maggio 2017 - curatore dell'insorgente, \_\_\_\_\_, nonostante alcuni richiami, ha violato il suo obbligo di presentare all'Autorità di protezione la contabilità e un rapporto sulla situazione dell'interessato (cfr. doc. C; consid. 2.5.). È vero che per costante

giurisprudenza le persone rappresentate devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni dei propri rappresentanti (cfr. STF 8C\_126/2019 del 5 marzo 2019; STF 9C\_739/2018 del 14 febbraio 2019; STF 8C\_787/2018 del 17 dicembre 2018; STF 8C\_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C\_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C\_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2016 24 del 25 agosto 2016; STCA 38.2014.69 del 24 giugno 2015; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006). Inoltre il comportamento e il grado di conoscenza del curatore sono opponibili al pupillo (cfr. STF 9C\_644/2017 del 19 gennaio 2018 consid. 5.1.; STF 9C\_496/2014 del 22 ottobre 2014 consid. 3.1.; ATF 112 V 97 consid. 3b p. 104; arrêts 8C\_594/2007 du 10 mars 2008 consid. 5.2 et P 20/03 du 12 juin 2003). È altrettanto vero, tuttavia, che il Tribunale federale ha stabilito, per quanto riguarda la figura professionale dell'avvocato, che il comportamento colpevole di questi è imputabile al suo cliente, a meno che abbia commesso un errore grossolano in particolare durante la difesa obbligatoria (cfr. STF 9C\_739/2018 del 14 febbraio 2019 consid. 5.3.; DTF 143 I 284 consid. 1.3.). In casu, perciò, ritenuto che RI 1 dal 2014 beneficia di una curatela di rappresentanza con gestione patrimoniale ex art. 394 e 395 CC (i curatori, nell'adempimento dei loro compiti, sottostanno all'obbligo di diligenza; cfr. art. 413 CC; STF 5C\_165/2001 del 30 agosto 2001), la mancata presentazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale per il 2017 (gennaio – maggio 2017) da parte del precedente curatore (cfr. doc. C) - che era il suo rappresentante legale - costituisce una grave negligenza che, applicando per analogia quanto previsto dalla giurisprudenza per l'avvocato, in particolare durante la difesa obbligatoria, non va imputata al ricorrente anche in considerazione di quanto verrà esposto di seguito.

2.8. Il TCA rileva, d'altronde, che l'USSI nel caso di specie non ha ossequiato la procedura contemplata all'art. 14 Reg.Laps, analoga a quella prevista dall'art. 43 cpv. 3 LPGA. Come visto (cfr. consid. 2.4.), tali disposti enunciano che se e l'assicurato, l'assistito o il richiedente prestazioni assistenziali, nonostante un'ingiunzione, rifiuta in modo ingiustificato di compiere il suo dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore rispettivamente l'assistenza sociale può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia. In concreto l'USSI ha sì sollecitato più volte, dal 22 maggio al 9 luglio 2018, il curatore a voler produrre il formulario per la richiesta di rinnovo vidimato dal Comune di \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 304; 300; 302; 285; consid. 2.4.), tuttavia non risulta che abbia avvertito la parte ricorrente in merito alle conseguenze del mancato inoltro della richiesta di rinnovo controfirmata dal Comune di \_\_\_\_\_ entro un determinato lasso di tempo, impartendole un termine per procedere al riguardo con la comminatoria che in caso contrario non sarebbe entrato in materia o avrebbe deciso sulla base degli atti a disposizione (cfr. STCA 42.2016.19 del 14 dicembre 2016 consid 2.3.; STCA 38.2006.23 del 7 giugno 2006 consid. 2.6.; STCA 38.2004.96 del 9 giugno 2005). In effetti il 22 maggio 2018 l'amministrazione ha informato il curatore che l'insorgente avrebbe dovuto, prima della fine di maggio 2018, far vidimare il formulario di rinnovo al Comune di \_\_\_\_\_, nonché allegare copie della notifica di partenza dal Comune di \_\_\_\_\_, della notifica di arrivo al Comune di \_\_\_\_\_ e del contratto di locazione firmato da entrambe le parti (cfr.doc. 304). Il 4 giugno 2018 l'USSI, a seguito dell'inoltro da parte di RA 1 della sola notifica di partenza dal Comune di \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ con effetto dal 31 maggio 2018 (cfr. doc. 301), si è poi limitato a comunicare che "per evadere la decisione del mese

di giugno” necessitava del contratto di locazione completo, del formulario di rinnovo vidimato dal Comune di \_\_\_\_\_ e della copia della notifica di arrivo al Comune di \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 300). Inoltre il 3 luglio 2018 la parte resistente ha risposto al curatore, che il 2 luglio 2018 aveva chiesto se il suo assistito, nel mese di luglio, avrebbe ricevuto le prestazioni assistenziali retroattive (cfr. doc. 302), che non appena trasmesso il formulario di rinnovo vidimato dal Comune di \_\_\_\_\_ avrebbe emesso la decisione (cfr. doc. 302). Infine ancora il 9 luglio 2019 l’USSI, ricevuto il formulario non controfirmato dal Comune (cfr. doc. 287-289), da una parte, ha indicato che conseguentemente non avrebbe potuto dare seguito alla richiesta di rinnovo. Dall’altra, ha semplicemente formulato l’invito a recarsi allo Sportello Laps di \_\_\_\_\_ per far timbrare e firmare il formulario (cfr. doc. 285).

2.9. Alla luce di quanto esposto, tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che, se effettivamente l’insorgente si è presentato allo Sportello Laps di \_\_\_\_\_ a inizio giugno 2018, il ritardo con il quale il formulario ha potuto essere vidimato dall’Ufficio intervento sociale di \_\_\_\_\_, e meglio solo il 13 luglio 2018, a causa della ricerca dei documenti necessari di cui il nuovo curatore non disponeva in quanto il precedente non ha consegnato la contabilità e il rendiconto finanziario concernente il periodo gennaio – maggio 2017 (cfr. doc. C), non deve penalizzare RI 1. Pertanto, considerato anche che l’assistenza sociale costituisce l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. STF 8C\_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; DTF 137 V 143; STF 8C\_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C\_5/2008 del 5 maggio 2008), la presente vertenza non può essere decisa senza preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio. La fattispecie deve essere ulteriormente indagata dalla parte resistente (cfr. STCA 42.2018.40 del 4 febbraio 2019; STCA 42.2017.36 del 10 ottobre 2017). In concreto si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su reclamo del 18 dicembre 2018 e il rinvio degli atti all’USSI affinché effettui gli accertamenti necessari per chiarire se effettivamente RI 1 a inizio giugno 2018 si è recato presso lo Sportello Laps di \_\_\_\_\_ per far vidimare il formulario di richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali scadute al 31 maggio 2018. La parte resistente, dopo aver esperito le indagini di cui sopra, determinerà se il ricorrente ha diritto (qualora venga comprovato che a inizio giugno 2018 l’insorgente si è presentato allo Sportello Laps di \_\_\_\_\_ per ottenere la convalida del formulario di richiesta di rinnovo dell’assistenza sociale) o meno a una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di giugno 2018.

2.10. L’insorgente ha pure contestato, già nel reclamo del 6 agosto 2018 (cfr. doc. 26=254) e in seguito nel ricorso (doc. I), un’asserita deduzione di fr. 280.-- dalla prestazione assistenziale ordinaria di luglio 2018. Dalla decisione del 13 luglio 2018 con cui a RI 1, per quanto concerne il mese di luglio 2018, è stata assegnata una prestazione mensile di fr. 1'296.-- si evince, da un lato, che dalla stessa sono stati dedotti l’importo di fr. 118.40 per versarlo direttamente alla cassa malati quale premio mensile e l’ammontare di fr. 83.80 quale “ ricupero elettricità ”, per complessivi fr. 202.20. Dall’altro, che la somma di fr. 1'093.80 è stata corrisposta al ricorrente (cfr. doc. 30=266). Non risulta, quindi, nemmeno nell’allegato calcolo (cfr. doc. 32-33=268-269, una specifica decurtazione di fr. 280.--. L’USSI, nella decisione su reclamo con cui ha respinto il reclamo del 6 agosto 2018 e nella risposta di causa con cui ha postulato la reiezione del ricorso, non si è espressamente pronunciato in merito a questa censura (cfr. doc. B; III). Di conseguenza, ritenuto il rinvio degli atti all’amministrazione per le ragioni indicate sopra (cfr. consid. 2.9.), la parte resistente verificherà altresì la correttezza dell’entità della prestazione assistenziale ordinaria per il mese di luglio 2018 corrisposta al ricorrente, chiedendo in

particolare ai suoi rappresentanti di precisare e dettagliare la contestata deduzione di fr. 280.--. 2.11. Vincente in causa, l'insorgente, patrocinato da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell'USSI (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGGA).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.